

Manuale di diritto privato

Il rapporto giuridico, i soggetti e il diritto delle persone, il negozio giuridico, gli atti illeciti, prova e pubblicità dei fatti giuridici, il diritto di famiglia, i diritti reali, le obbligazioni, i contratti in generale, le altre fonti delle obbligazioni, le successioni per causa di morte e la donazione.

Aggiornato alla legge 11 gennaio 2018 n. 4 che ha introdotto disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

Per esercitarsi consulta le domande gratuite su [dirittoprivatoinrete](https://www.dirittoprivatoinrete.it)

<https://www.dirittoprivatoinrete.it/domandeprivato/default.html>

Copia personale di: trikka

Claudio Mellone

Capitolo 1 Il rapporto Giuridico	7
1. Fatti e atti giuridici	7
2. Il rapporto giuridico.....	8
3. Categorie di diritti soggettivi.....	9
4. Ulteriori specificazioni relative ai diritti soggettivi.....	10
5. Le cose e i beni.....	11
6. I beni dello Stato	17
6.a) I beni del demanio pubblico	17
6. b) I beni che fanno parte del patrimonio dello Stato.	18
7. Prescrizione	19
8. Decorrenza e inderogabilità della prescrizione.....	20
9. Prescrizioni presuntive	22
10. Sospensione.....	23
11. Interruzione	23
12. Decadenza	24
13. La retroattività.....	25
14. Interpretazione della legge e analogia	26
Capitolo 2 I soggetti e il diritto delle persone	28
1. Capacità giuridica.....	28
2. Il concepito.....	29
3. Scomparsa	29
4. Assenza	30
5. Morte presunta.....	31
6. Casi particolari di morte presunta.....	32
7. Capacità di agire.....	33
8. Legittimazione.....	34
9. Amministrazione di sostegno	34
10. Interdizione giudiziale.....	36
11. Inabilitazione.....	37
12. Incapacità naturale.....	38
13. Istituti a protezione degli incapaci.....	39
14. La sede giuridica della persona	40
15. I diritti della personalità	41
16. Le persone giuridiche	43
17. Associazioni e fondazioni	45
18. Associazioni non riconosciute e comitati	46
Capitolo 3 Il negozio giuridico in generale	48
1. Il negozio giuridico e l'autonomia privata	48
2. Classificazione dei negozi giuridici.....	48
3. Gli elementi essenziali del negozio giuridico.....	51
4. I soggetti e la rappresentanza	51
5. La rappresentanza.....	51
5.a) La procura	52
5.c) Revoca modifica ed estinzione della procura.....	54
5.e) Rappresentanza senza poteri e ratifica	55
5. f) La rappresentanza apparente.....	56
5. g) Il conflitto di interessi	57
6) La volontà	58
7) La simulazione	59
7.a) Effetti della simulazione nei confronti dei terzi	60
8) Il negozio indiretto e il negozio fiduciario	61
9) I vizi della volontà.....	62
10. Errore.....	62
10.b) Errore vizio	63
11. Violenza	64
13. Forma del negozio giuridico.....	66
14. Causa del negozio giuridico	67
14.a) Causa illecita	69
14.b) Il negozio in frode alla legge.....	70

14.c) I motivi	71
15. Gli elementi accidentali del negozio giuridico	72
16. La condizione	72
16.a) Tipi di condizione.....	73
16.b) Vicende della condizione	73
16. c) Situazione giuridica durante la pendenza della condizione	74
16.d) Retroattività della condizione	75
16.e) La condizione legale.....	75
17. Il termine	76
18. Il modo o onere	78
19. Patologia del negozio giuridico	78
20. Inefficacia.....	78
21. Nullità.....	79
21.a) Azione di nullità	80
21.b) Conversione del negozio nullo.....	81
21.c) Conseguenze della nullità.....	81
22. Annullabilità.....	82
23. Rescissione	84
Capitolo 4 Gli atti illeciti.....	86
1. L'atto illecito	86
2. Struttura dell'atto illecito.....	87
2.b) Incapacità di intendere e di volere.....	89
2.c) Caso fortuito e forza maggiore.....	89
3. Casi speciali di responsabilità	91
3.a) Responsabilità degli incapaci	91
3.b) Responsabilità dei genitori tutori e precettori	92
3.c) Responsabilità dei padroni e committenti	93
3.d) Responsabilità per l'esercizio delle attività pericolose	93
3.e) Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.....	94
3.f) Responsabilità per danno cagionato da animali.....	94
3.g) Responsabilità per danni cagionati da rovina di edificio.....	95
3.h) Responsabilità per danni cagionati da veicoli	96
4. Il risarcimento del danno per atto illecito	97
4.a) Differenze con il risarcimento del danno per inadempimento.....	98
5.) Il danno non patrimoniale	99
Capitolo 5 Prova e pubblicità dei fatti giuridici	103
1. Le prove in generale	103
2. Le presunzioni	104
3. L'atto pubblico	104
4. La scrittura privata.....	105
5. Confessione	106
6. Giuramento.....	107
7. Testimonianza	108
8. La pubblicità dei fatti giuridici	108
9. La trascrizione.....	110
Capitolo 6 Il diritto di famiglia.....	112
1. La parentela e l'affinità	112
2. Gli alimenti.....	113
3. Il matrimonio.....	114
4. Promessa di matrimonio.....	115
5. Le condizioni per la celebrazione del matrimonio	115
6. Le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio	116
7. Le opposizioni al matrimonio.....	117
8. Invalidità del matrimonio	117
8.a) Vizi del consenso	118
9. Matrimonio putativo.....	119
10. Il matrimonio concordatario.....	121
11. La responsabilità genitoriale.....	122
11. a. Dovere di mantenimento dei figli	123
11.b. Rappresentanza del minore amministrazione dei suoi beni.....	124
11.c. Usufrutto legale sui beni del figlio.	126
11.d. La decadenza dalla responsabilità genitoriale.	126
12. L'ascolto del minore.....	127

13. La responsabilità genitoriale nel caso di crisi della coppia.	128
13.a. Assegnazione della casa familiare.	129
13.b. L'affidamento a un solo genitore.	129
14. Diritti e doveri che nascono dal matrimonio.	130
15. Separazione dei coniugi.	131
16. Lo scioglimento del matrimonio	132
17. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari	135
18. Il regime patrimoniale della famiglia	136
19. Comunione legale.	136
19.a) Amministrazione della comunione.	137
19.b) Scioglimento della comunione	138
20. La comunione convenzionale	139
21. Separazione dei beni.	140
22. Fondo patrimoniale.	140
23. L'impresa familiare.	141
24. Lo stato di figlio	142
25. Le azioni di disconoscimento di paternità, di contestazione e reclamo dello stato di figlio.	144
25.a. La legittimazione e i termini nelle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio.	147
26. Il riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio	147
26.a) Il riconoscimento.	148
26.b) Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità	151
26.c. La trasmissibilità dell'azione del riconoscimento per difetto di veridicità.	151
27.c) Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità	152
28. Adozione	153
28.a) Adozione dei minori.	154
28.b) Adozione dei maggiori d'età	155
29. Unioni civili.	156
30. Le nascita dell'unione civile.	157
31. Il regime patrimoniale dell'unione.	158
32. Le cause impeditive dell'unione civile.	158
33. I casi di annullabilità dell'unione civile.	160
34. Lo scioglimento dell'unione civile.	161
35. La successione ereditaria in caso di unione civile.	161
36. Varie sulle unioni civili.	161
37. La regolamentazione della convivenza di fatto.	162
38. I diritti che spettano ai conviventi.	163
39. I contratti di convivenza.	164
40. Forma e opponibilità del contratto di convivenza.	165
41. Nullità del contratto di convivenza.	165
Capitolo 7 I diritti reali.	168
1. I diritti reali in generale	168
2. Il diritto di proprietà	168
3. Caratteristiche del diritto di proprietà.	169
3.a) Limiti legali	170
4. Estensione della proprietà	175
5. Modi di acquisto della proprietà.	175
5.b) Invenzione.	177
5.c) Accessione unione e specificazione	177
6. Azioni a difesa della proprietà.	179
6.a) Azione di rivendicazione	179
6.b) Azione negatoria	180
6.c) Azione di regolamento dei confini	180
6.d) Azione per apposizione dei termini.	181
7. Comunione	181
7.a) La quota.	182
7.b) Uso della cosa comune e obblighi dei partecipanti	182
7.c) Amministrazione della cosa comune.	183
7.d) Scioglimento della comunione	183
8. Condominio negli edifici.	184
8.a. Diritti e doveri dei condomini.	185
8.b. L'amministratore del condomino.	187
8.c. L'assemblea dei condomini.	189
8.d. Il regolamento di condominio.	190

9. Contratti di godimento ripartito di beni immobili (multiproprietà).....	191
10. Superficie	192
11. Enfiteusi	193
12. Usufrutto.....	195
13. Uso e abitazione	197
14. Le servitù prediali.....	197
14.a) Tipi di servitù	198
14.b) Costituzione delle servitù.....	199
14.c) Estensione ed esercizio.....	200
14.d) Estinzione e tutela della servitù.....	201
15. Il possesso	202
15.a) Gli elementi costitutivi del possesso e la detenzione.....	203
15. b) Acquisto perdita e successione nel possesso.....	204
15. c) Il possesso di buona fede e il principio dell'articolo 1153.....	205
15.d) L'usucapione	206
15.e) Azioni a difesa del possesso.....	208
16. Diritti reali di garanzia	209
17. Oneri reali e obbligazioni propter rem	209
Capitolo 8 Le obbligazioni	211
1. Le obbligazioni in generale	211
3. I soggetti dell'obbligazione.....	212
4. La prestazione	212
5. I vari tipi di obbligazione secondo il contenuto della prestazione.....	214
6. La solidarietà	215
6.a) Rapporti esterni e interni tra i debitori e creditori solidali e azione di regresso	217
6.b) Vicende dei singoli rapporti nell'obbligazione solidale.....	217
7. Obbligazioni divisibili e indivisibili.....	219
8. Obbligazioni alternative e facoltative.....	219
9. Obbligazioni generiche.....	220
10. Obbligazioni pecuniarie	221
11. L'obbligazione degli interessi	222
12. Obbligazioni naturali.....	224
13. Le modificazioni dei soggetti dell'obbligazione	225
14. Cessione del credito.....	225
15. Factoring (cessione dei crediti d'impresa)	227
16. Surrogazione.....	228
17. La delegazione.....	230
18. Espromissione	231
19. Accollo	232
20. Estinzione dell'obbligazione.....	232
21. Adempimento	233
22. Imputazione dei pagamenti.....	234
23. Compensazione	234
24. Confusione	235
25. Novazione.....	236
26. Dazione in pagamento	237
27. Remissione del debito	237
28. Impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore	238
29. La responsabilità per l'inadempimento	240
30. Risarcimento del danno	241
31. La mora del creditore	244
32. La mora del debitore.....	245
33. Rafforzamento del diritto al risarcimento.....	246
34. La clausola penale	247
35. Caparra	247
36. Garanzie dell'obbligazione.....	248
37. Privilegi	249
38. Pegno.....	251
39. Ipoteca	253
39.a) La posizione del terzo debitore.....	255
39.b) L'ordine tra le ipoteche.....	256
39.c) La riduzione e l'estinzione delle ipoteche	257
40. Fideiussione.....	258

41. Mandato di credito.....	259
42. Anticresi	259
43. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale	260
43.a) Azione surrogatoria	260
43.b) Azione revocatoria	261
43.c) Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito	262
43.d) Sequestro conservativo	264
Capitolo 9 I contratti in generale	265
1. Il contratto in generale.....	265
2. Gli elementi essenziali del contratto.....	266
3. Classificazione dei contratti	267
4. La formazione del contratto.....	269
5. La proposta irrevocabile	270
6. Offerta al pubblico.....	271
7. La responsabilità precontrattuale.....	271
8. Condizioni generali di contratto	273
9. Contratti conclusi mediante moduli o formulari	273
10. Le clausole vessatorie.....	274
11. Le definizioni generali del codice del consumo	274
11. a) Le clausole vessatorie nel codice del consumo	276
12. Il contratto preliminare	277
13. Gli effetti del contratto e il diritto di recesso.....	279
14. La relatività del contratto	280
15. Contratto a favore del terzo	280
16. Contratto per persona da nominare e promessa del fatto del terzo	281
17. Conflitti tra aventi diritto sullo stesso oggetto.....	282
18. Cessione del contratto	283
19. Interpretazione del contratto.....	284
20. Integrazione del contratto	285
21 La risoluzione del contratto	286
22. La risoluzione per inadempimento	287
23. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta	288
23. La risoluzione per eccessiva onerosità	289
Capitolo 10 Le altre fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dall'atto illecito	291
1. Le promesse unilaterali	291
1.a) Promessa di pagamento e ricognizione di debito	291
2. Promessa al pubblico.....	292
3. Gestione di affari altrui.....	292
4. Ripetizione dell'indebito.....	293
5. Ingiustificato arricchimento.....	294
Capitolo 11 Le successioni per causa di morte e la donazione.....	296
1. Le successioni per causa di morte	296
2. Apertura della successione	297
3. La capacità di succedere.....	297
4. Il chiamato all'eredità; l'eredità giacente	298
5. Indegnità.....	299
6. Patti successori	300
7. Patto di famiglia	301
8. Rappresentazione	303
9. Sostituzione	304
10. Accrescimento	306
11. Accettazione dell'eredità.....	307
12. Accettazione con beneficio d'inventario	309
13. Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.....	311
14. Rinunzia all'eredità	312
15. Azioni a tutela dell'erede	313
15.a) La petizione di eredità	314
15.b) La petizione di eredità contro i terzi.....	315
15.c) L'erede apparente	315
16. La successione legittima.....	316
17. La successione dei parenti	316
18. La successione del coniuge superstite	318
19. La successione testamentaria.....	318

20. Il testamento come negozio giuridico.....	319
21.a) Il testamento olografo.....	322
21.b) Il testamento pubblico.....	323
21.c) Il testamento segreto.....	323
22. Pubblicazione del testamento olografo e segreto.....	324
23. Gli elementi accidentali nel testamento.....	324
24. Capacità di disporre per testamento.....	325
24. Capacità di ricevere per testamento.....	326
26. Invalidità del testamento.....	327
27. Conversione sanatoria e interpretazione del testamento.....	328
28. Il legato.....	329
29. Revocazione delle disposizioni testamentarie.....	330
31. La successione necessaria.....	332
32. I legittimari e le quote loro riservate.....	333
33. La quota di legittima.....	334
34. Azione di riduzione.....	335
35. Azione di restituzione.....	336
36. Comunione e divisione dell'eredità.....	336
37. La divisione dell'eredità.....	337
38. La collazione.....	338
39. Divisione dei debiti e pesi ereditari.....	340
40. La donazione.....	340
41. Caratteristiche della donazione.....	341
42. Le diverse figure di donazione.....	343
43. Revoca della donazione.....	344

Capitolo 1

Il rapporto Giuridico

Copia personale di: triikka

1. Fatti e atti giuridici

Come primo argomento studieremo i fatti giuridici. Nei manuali di diritto privato queste definizioni sono poste prima dei negozi giuridici, ma è essenziale conoscere da subito questi semplici

concetti.

Schematicamente:

- *Fatti giuridici*: sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico; *si distinguono in*:
- *fatti naturali* sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontà dell'uomo, come i terremoti o una malattia mentale;
- *fatti umani o atti giuridici* sono posti in essere da un soggetto giuridico (uomo o persona giuridica) come frutto di un'attività consapevole e volontaria.

Quelli che ci interessano maggiormente sono gli atti giuridici. Precisiamoli ulteriormente. *Atti umani* si distinguono in:

- *Atti vietati* sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno;
- *Atti leciti* sono posti in essere in maniera conforme al diritto;

Non è finita.

Come un gioco di scatole cinesi, dobbiamo puntualizzare meglio il concetto di atti leciti, che possiamo distinguere in:

- *Negozi giuridici*, sono manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico. L'atto deve essere conforme alla volontà del soggetto sia in merito al contenuto sia in merito agli effetti ;
- *Atti giuridici in senso stretto*, sono tutti quegli atti posti in essere da un soggetto giuridico leciti e rilevanti. Gli effetti dell'atto sono disciplinati dalla legge e si producono in maniera automatica. In questi casi è irrilevante la volontà del soggetto che pone in essere l'atto in merito ai suoi effetti. Questi si produrranno anche contro la volontà di chi ha posto in essere l'atto.

L'ultima precisazione riguarda gli atti giuridici in senso stretto; questi possono essere ulteriormente suddivisi in:

- *Atti o operazioni materiali*, sono pur sempre atti umani consapevoli, solo che si producono in seguito alla modificazione diretta del mondo materiale, come la scoperta del tesoro che produce immediati effetti giuridici(art.932 c.c.)
- *Dichiarazioni di scienza o di verità*, sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. confessione).

2. Il rapporto giuridico

- *Nozione*: è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.

I rapporti interpersonali possono essere di vario genere, sentimentali di amicizia e così via. Nello studio del diritto non ci occuperemo di tutti i rapporti che intercorrono tra due o più persone, ma solo di quelli che hanno una specifica rilevanza per il diritto. Analizziamo le posizioni dei protagonisti del rapporto giuridico. Per semplicità consideriamo in questo rapporto solo due soggetti (ma ve ne potrebbero essere molti di più).

Soggetto attivo, è colui cui l'ordinamento attribuisce un potere, ad esempio quello di pretendere il pagamento di un debito, detto anche titolare della posizione giuridica;

Soggetto passivo, è colui a carico del quale è posto il corrispettivo dovere, ad esempio quello di pagare il suddetto debito.

I protagonisti del rapporto giuridico sono chiamati con il nome di " *parti* ".

Al di fuori di questi soggetti non vi è un rapporto giuridico con altre persone che, quindi, ne sono estranee. Questi ultimi sono indicati come " *terzi* " che, di regola, non subiscono gli effetti del rapporto giuridico tra le parti, anche se in qualche modo possono esserne toccati. Viene da chiedersi qual è la fonte del potere riconosciuto al soggetto attivo. Questo non deriva dalla semplice volontà delle parti, ma è previsto dall'ordinamento giuridico come un diritto. Distinguiamo allora altri due importantissimi concetti:

- *Diritto oggettivo*, è la norma di legge che in astratto prevede la possibilità di esercitare un determinato diritto (ad esempio le norme che prevedono i diritti di credito);
- *Diritto soggettivo*, è il potere di agire per soddisfare un proprio interesse; tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico al soggetto attivo e a lui spetta la scelta se farne uso o meno.

Per chiudere e completare il discorso, affrontiamo altri due importanti argomenti, *la situazione giuridica e la fattispecie*.

Le norme giuridiche prevedono in astratto determinate situazioni che, una volta realizzate, produrranno determinate conseguenze giuridiche.

Se il mio debitore paga il suo debito, questa sua azione avrà avuto come effetto l'estinzione dell'obbligazione che aveva nei miei confronti. L'estinzione dell'obbligazione si è prodotta perché il debitore ha realizzato un comportamento previsto dall'ordinamento giuridico, cioè il pagamento, e grazie a questo si è liberato del suo debito. Possiamo quindi definire quanto previsto dalla norma giuridica con il nome di " *fattispecie* ".

Una volta realizzata in concreto la previsione della norma, si sarà creata una nuova situazione giuridica, un mutamento rispetto la situazione giuridica precedente. Ma che cos'è la situazione giuridica?

Definiamola come l'insieme dei fatti materiali che realizzano una determinata fattispecie; nel nostro esempio il pagamento effettuato debitore ha estinto il rapporto giuridico preesistente.

Ogni fattispecie realizzata in concreto, quindi, creerà una diversa situazione giuridica e, a ben guardare, la situazione giuridica realizzatasi può avere il contenuto più vario, dallo stesso rapporto giuridico, alla qualifica di persone (incapaci, sposati etc.) alla qualifica di cose.

3. Categorie di diritti soggettivi

Abbiamo visto in precedenza i concetti di fattispecie, diritto soggettivo e rapporto giuridico. Ora dobbiamo indagare più profondamente in merito al diritto soggettivo. I diritti soggettivi possono essere di natura molto diversa tra di loro; distinguiamo, in proposito, tre categorie fondamentali diritti soggettivi:

1. Diritti assoluti;
2. Diritti relativi;
3. Diritti potestativi.

I diritti assoluti si caratterizzano per fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà; il proprietario, infatti, per realizzare il suo diritto non ha bisogno dell'aiuto di altre persone che devono limitarsi solo non turbarlo nel suo godimento. Da una parte abbiamo il diritto; dall'altra (cioè dal lato passivo) abbiamo un generico " dovere di astensione "

a carico di tutti gli altri consociati. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (come la proprietà) e i diritti della personalità.

I diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati. Si distinguono da quelli assoluti anche perché per la loro realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Pensiamo ai diritti di credito; se io devo ottenere una prestazione dal mio debitore, una somma di denaro oppure la realizzazione di un'opera, il mio diritto non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione. Diversi saranno, allora, anche i termini che indicano le posizioni delle parti: il creditore avrà nei confronti del debitore "una pretesa"; il debitore dovrà invece adempiere ad "un obbligo"; a guardar bene anche nei diritti assoluti possiamo individuare una pretesa, ma di diversa natura poiché questa è rivolta verso tutti i consociati.

I diritti potestativi sembrano formare una figura intermedia tra i diritti assoluti e quelli relativi. Accade, infatti, che il diritto si può realizzare senza la collaborazione di altri soggetti (come accade per i diritti assoluti), ma, d'altro canto, può esistere solo tra soggetti determinati (come accade per i diritti relativi); quest'ultima caratteristica colloca i diritti potestativi nell'ambito dei diritti relativi, anche se ne costituisce una figura autonoma. In sostanza accade che una parte ha il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica, mentre l'altra non può far altro che subire detta modificazione. Abbiamo quindi, da una parte (il lato attivo del rapporto) una posizione di "potere", mentre dall'altra (il lato passivo del rapporto) una posizione di "soggezione". Un esempio di diritto potestativo possiamo ritrovarlo nell'ipotesi della comunione: se un bene è di proprietà di più soggetti (cioè in comunione) ognuno di loro potrà chiedere la divisione di detto bene, senza degli che gli altri possano fare nulla per impedirlo. È importante, quindi, ricordarsi i termini idonei per indicare le diverse situazioni; riassumiamole:

- *diritti assoluti*: lato attivo, abbiamo diritto soggettivo o pretesa generica; dal lato passivo abbiamo dovere di astensione;
- *diritti potestativi*: lato attivo abbiamo il potere; dal lato passivo la soggezione;
- *diritti relativi*: dal lato attivo abbiamo la pretesa; dal lato passivo un obbligo.

4. Ulteriori specificazioni relative ai diritti soggettivi

Nel precedente paragrafo abbiamo visto le categorie di diritti soggettivi, adesso ci occuperemo di alcuni loro aspetti. *Cominciamo con le facoltà che sono i modi attraverso i quali si manifestano all'esterno i diritti soggettivi.*

Le facoltà, quindi, fanno parte del corpo del diritto soggettivo. Ogni singola facoltà non esaurisce il diritto ma ne è compresa in esso; nel caso della proprietà, ad esempio, il titolare del diritto possiede un numero quasi illimitato di facoltà: può erigere una costruzione sul suo fondo, piantarvi degli alberi, delimitare i confini e così via. Nel caso dei diritti di credito le facoltà sono sicuramente minori, ma pure esistono; il creditore, ad esempio, può concedere dilazioni al debitore o costituirlo in mora in caso di ritardo nei pagamenti. Il venir meno del diritto comporterà anche il venir meno di tutte le sue facoltà, mentre, all'opposto, la volontà del titolare di non far uso di una sua facoltà non farà venir meno il diritto.

Consideriamo ora la fattispecie a formazione progressiva, che è l'ipotesi in cui l'acquisto del diritto non avviene immediatamente, ma sarà il risultato finale di una serie di atti.

La fattispecie formazione progressiva, a dispetto di quello che sembra, indica in realtà una situazione abbastanza semplice e rispecchia dei casi in cui legislatore ha ritenuto più opportuno far costruire il diritto in stadi successivi, piuttosto che farlo nascere in un solo istante. Ne troveremo esempi quando ci occuperemo della condizione; per ora basti sapere che il soggetto in attesa della realizzazione del diritto si trova in una particolare situazione di attesa: questa situazione è detta "aspettativa" ed è anch'essa tutelata dall'ordinamento.

Passiamo all'onere; è frequente nel caso di diritti potestativi e indica un'attività che il titolare del diritto deve necessariamente svolgere per poter usare il suo potere.

Parlando di diritti potestativi abbiamo visto che la posizione delle parti è totalmente squilibrata: da un lato vi è titolare del diritto che ha il pieno potere di esercitarlo; dall'altro vi è il soggetto passivo che può solo subire l'attività del primo. Accade spesso, però, che il titolare del diritto potestativo debba porre in essere un'attività preliminare prima di esercitare il suo diritto.

Si tratta, in genere, di comunicazioni rivolte all'altra parte attraverso le quali si porta a conoscenza l'intenzione di esercitare il proprio diritto. Ne troveremo molti esempi nel campo contrattuale ed, in generale, dei negozi giuridici. Particolarmente importante risulterà la comprensione del concetto quando ci sforzeremo di trovare le differenze fra gli istituti della prescrizione e della decadenza.

5. Le cose e i beni

Iniziamo col definire "il bene".

Secondo l'art. 810 c.c. :” *Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti*”. Dal testo dell'articolo ci accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura (le cose) può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono essere oggetto di diritti.

Poniamoci allora la domanda:

che caratteristiche deve possedere una cosa per essere considerata bene? Rispondiamo: deve essere suscettibile di appropriazione e di utilizzo, deve possedere, cioè, un valore.

Potremmo, allora, continuare ancora a chiederci: e quando una cosa ha un valore? Rispondiamo ancora: quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione.

Da questo gioco di domande e risposte ci rendiamo conto che *non sono* beni le cose che si trovano in natura in quantità illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni umani, come potrebbe essere l'aria o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene l'energia elettrica prodotta grazie ai pannelli solari. L'argomento a questo punto potrebbe considerarsi chiuso, ma noi non siamo ancora soddisfatti dei risultati raggiunti; a ben guardare abbiamo definito "il bene" solo dal punto di vista economico, ma da punto di vista giuridico il concetto di "bene" è più vasto: sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché anche questi hanno valore e sono commerciabili (o, meglio, negoziabili). In questo senso si esprime spesso il codice considerando beni anche i diritti. Esaurita questa importante premessa elenchiamo le diverse categorie di beni cominciando dalla distinzione tra beni corporali ed immateriali:

- *beni corporali*: sono tutti i beni che possono essere percepiti con i nostri sensi; questi beni hanno, quindi, materialità corporea come un anello o l'energia elettrica;
- *beni immateriali*: a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente con i nostri sensi, ma solo attraverso l'intelligenza. Ne sono esempi gli stessi diritti e le opere dell'ingegno.

Proseguiamo delle nostre distinzioni puntualizzando quella tra beni mobili e beni immobili.

- *beni immobili*: sono tutti quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Ricordiamo, ad esempio, gli edifici, gli alberi e le costruzioni;
- *beni mobili*: sono beni mobili tutti quelli che non sono considerati beni immobili.

Come si vede il concetto di bene mobile lo ricaviamo per esclusione; ma chiediamoci come mai è così importante distinguere tra beni mobili e immobili. La risposta la dobbiamo rinvenire nel diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice consegna del bene per trasferire, di re-

gola, anche la proprietà su di esso;

per i beni immobili la situazione è più complessa poiché è necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare.

La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti " beni mobili registrati ". Altre importanti distinzioni si devono fare in relazione alle cose e i beni, vediamole.

a) Cose generiche e cose specifiche.

- *Cose generiche*: la cosa è individuata per la sua appartenenza ad un genus;
- *Cose specifiche*: la cosa possiede una sua individualità che la distingue all'interno del suo genere.

La distinzione tra cose generiche e specifiche dipende dalla considerazione che i soggetti hanno della cosa che può essere considerata come generica o specifica secondo le intenzioni delle parti. Se m'impegno a vendere un cavallo arabo posso concordare con il compratore che la vendita può avere a oggetto un qualsiasi animale del genere, ma potrebbe accadere che l'accordo riguardi un particolare cavallo arabo, con certe caratteristiche ben precise, ed allora ecco che vendita avrà ad oggetto una cosa specifica e non più generica.

All'opposto può accadere che una cosa comunemente intesa come specifica, ad es. un quadro, possa essere considerata come generica, magari perché interessa più per le sue dimensioni che per la sua individualità. La distinzione è particolarmente rilevante perché la proprietà delle cose generiche passa solo con l'individuazione della cosa da trasferire (art. 1378 c.c.); se la cosa perisce prima dell'individuazione il venditore non sarà liberato dall'obbligo di fornire la cosa, poiché questa, appartenendo appunto ad un genere, è sempre reperibile, a meno che per un disastro perisca tutto il genere (un virus che uccida tutti i cavalli del mondo).

b) Cose fungibili e infungibili.

- *Cose fungibili*: sono quelle che all'interno di un genere possono essere *facilmente sostituite* le une alle altre di identica utilità;
- *Cose infungibili*: sono quelle che non possono essere sostituite le une alle altre senza danneggiare l'interesse del creditore.

Il codice civile spesso si riferisce ai concetti di fungibilità e d'infungibilità. Il comodato, ad esempio, ha a oggetto cose infungibili, (art. 1803 c.c.) poiché bisogna restituire la stessa cosa ricevuta; il mutuo ha a oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.) perché devono essere restituite cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera tra debiti e crediti che hanno ad oggetto cose fungibili (art. 1243 c.c.).

Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica di essere considerate a peso o a misura (100 kg. di grano), e anche da questo punto di vista possono essere distinte dalle cose generiche dove si fa riferimento al modo in cui le parti decidono di definire la cosa, se appartenente ad un genus o meno.

c) Beni consumabili e inconsumabili.

- *Beni inconsumabili*: sono quelli che hanno ad oggetto cose che si prestano ad un uso ripetuto come un vestito o un'automobile;

- *Beni consumabili*: sono quelli che possono essere utilizzati una sola volta come un litro di benzina.

Dalla definizione comprendiamo che il concetto di bene inconsumabile non corrisponde con quello di cosa indistruttibile, perché in natura non esiste cosa che non possa essere distrutta o consumata; è chiaro, allora, che la nozione è di natura giuridica e non fisica.

Ripetiamo che bene inconsumabile è quello che si presta a utilizzazioni ripetute, anche se queste, per ipotesi, fossero molto ridotte.

All'opposto i beni consumabili sono quelli che possono essere usati una sola volta. Con il loro uso unico hanno esaurito la loro funzione.

L'unicità dell'uso può essere causata sia dalle caratteristiche fisiche del bene sia da vincoli di natura giuridica: è ovvio, infatti, che un litro di benzina per autotrazione può essere utilizzato una sola volta in quanto sua funzione si attua proprio attraverso la sua distruzione.

Una somma di denaro, invece, potrebbe sembrare un bene inconsumabile perché le banconote possono passare di mano per parecchie volte; ma è anche vero che il proprietario di una banconota nel momento in cui la spende non può più usarla; dal suo punto di vista una banconota è sicuramente un bene consumabile poiché può utilizzarla una sola volta.

d) Beni divisibili e indivisibili.

- *Beni divisibili*: hanno ad oggetto cose che possono essere frazionate in parti omogenee tali da conservare proporzionalmente il valore dell'intero;
- *Beni indivisibili*: hanno a oggetto cose che non possono essere frazionate.

Questa definizione merita un chiarimento e un approfondimento; in natura pare che non esistano cose che non possano essere divise.

Risulta allora evidente che la divisibilità o l'indivisibilità non derivano da caratteristiche fisiche ma da valutazioni economiche e giuridiche.

Avendo ben chiara questa premessa, scopriamo che il fulcro del concetto sta nella possibilità di frazionamento in parti della cosa. Quest'ultima è frazionabile quando può essere divisa in parti omogenee, cioè in porzioni che conservano proporzionalmente funzione e valore del tutto; è quindi indivisibile un libro perché venti pagine non hanno, in proporzione, il valore del libro intero, mentre è divisibile una partita di grano perché una sua parte conserva la funzione dell'intera partita e possiede proporzionalmente il valore del tutto. Può accadere, però, che si consideri indivisibile un bene suscettibile di essere diviso in parti; in questi casi avremo una indivisibilità convenzionale (o soggettiva), come nel caso in cui creditore pretenda che il grano sia consegnato in una sola volta o una indivisibilità legale come nel caso delle parti comuni di un edificio.

e) Beni presenti e futuri.

- *Beni presenti*: sono già esistenti in natura e possono essere oggetto di diritti reali, come la proprietà;
- *Beni futuri*: non sono ancora venuti ad esistenza. Tali beni non possono essere oggetto di diritti reali ma solo di rapporti obbligatori.

Anche per questa definizione è necessario un approfondimento; a prima vista può sembrare un non senso parlare di beni futuri perché un bene, per esser tale, deve anche esistere.

Ma è anche vero che nel campo dei rapporti economici e giuridici si possono prendere impegni affinché si costituisca un oggetto che al momento non esiste ancora: è questo il bene futuro considerato proprio perché si presume che verrà a esistenza. Questa situazione d'incertezza circa l'effettiva " nascita " del bene comporta delle limitazioni in merito ai diritti che potranno sorgere;

un bene futuro, infatti, non potrà mai essere oggetto di un diritto reale, come la proprietà, perché tali diritti si costituiscono sopra a una cosa (una res) sempreché questa esista. Nel caso i diritti relativi, invece, ci si può tranquillamente impegnare su beni che ancora non esistono, come i frutti di un albero, e quindi una parte si può obbligare a vendere tali frutti ma solo dopo che saranno venuti a esistenza. Prima di quel momento la stessa parte sarà solo obbligata ad adoperarsi per fare in modo che questi nuovi beni vengano a esistenza ed è per questo che si dice che i beni futuri possono essere solo oggetto di rapporti obbligatori (art. 1348 c.c.).

f) I frutti.

- *i frutti: sono beni prodotti periodicamente da un altro bene senza che questo modifichi la sua natura o sua destinazione economica per effetto della produzione.*

Noi tutti abbiamo istintivamente chiaro il concetto di " frutto " come qualcosa che nasce da un'altra; la nostra idea, però, si riferisce solo ad una particolare categoria di frutti, i frutti naturali. Esiste, invece, anche un'altra categoria, i frutti civili.

Distinguiamoli prendendo spunto dalla definizione fornitaci dall'articolo 820 del codice civile.

- *Naturali:* provengono direttamente dalla cosa vi sia stata o meno l'opera dell'uomo come ad esempio i prodotti agricoli, delle miniere, i parti degli animali. I frutti naturali non sono considerati tali fino a quando non siano separati dalla cosa madre; è però possibile che siano considerati come cosa mobile futura.
- *Civili:* si traggono da una cosa come corrispettivo del suo godimento che altri ne abbia; sono frutti civili le rendite vitalizie gli interessi sui capitali il corrispettivo di locazioni ed i canoni enfiteutici.

g) I rapporti di connessione tra le cose.

Abbiamo sinora parlato di beni e li abbiamo sempre considerati formati da una cosa unica; in realtà, accade spesso che i beni non siano formati da un solo elemento ma sono il frutto della combinazione o della fusione di cose più semplici. Ci occuperemo quindi proprio di quei beni che sono il frutto della combinazione di cose più semplici premettendo che la nostra valutazione avrà sempre natura economica e giuridica, e non fisica, perché dal punto di vista fisico non è forse possibile individuare una cosa che sia veramente " semplice " cioè non composta dalla fusione di più elementi minori. Iniziamo la nostra indagine dal primo gradino, cioè dalle *cose semplici, che sono formate dalla combinazione di diversi elementi, ma questi sono fusi tra loro in modo tale da perdere la loro individualità e da far apparire all'esterno l'esistenza di una cosa unica.*

Per capire se ci troviamo di fronte ad una cosa semplice o a una cosa composta non dovremo certamente ricorrere al microscopio, ma, molto più semplicemente ai nostri sensi. Anche la cosa semplice è composta di più elementi, ma osservandola appare essere una cosa unica; sono cose semplici un animale, un anello d'oro, un albero, anche se sappiamo tutti benissimo che l'oro contiene anche una piccola percentuale di rame, che un animale è composto da diversi organi e così via. La cosa semplice non può essere divisa senza distruggerla o alternarne profondamente la fisionomia.

Prima di chiudere il discorso sulle cose semplici, è necessario fare una piccola precisazione: cosa semplice non vuol dire cosa indivisibile; se è vero che normalmente le cose semplici sono anche indivisibili, accade anche che cose semplici possano essere divisibili, come ad esempio una forma di pane che può essere tranquillamente divisa in più fette.

Passiamo alle cose composte, che sono il frutto della combinazione di più elementi che conservano la loro individualità essendo ancora distinguibili gli uni dagli altri.

Per capire che cos'è una cosa composta è utile riportare subito degli esempi: un'automobile è si-

curamente una cosa composta, un computer è anche un'altra cosa composta e così via. Dagli esempi fatti ci rendiamo conto che le cose composte sono il frutto di elementi che conservano la loro autonomia, e sono suscettibili di autonomi rapporti giuridici, ma che sono complementari gli uni agli altri, sono unificati, cioè, per servire ad un unico scopo; in un computer è quindi possibile vendere la scheda video senza che vi sia necessità di alienare l'intera macchina, ma è anche vero che senza la scheda video il computer non può funzionare.

Consideriamo ora le cose accessorie: una cosa è accessoria quando è in rapporto con un'altra cosa detta principale. La combinazione delle due cose non forma un bene nuovo rimanendo entrambe autonome sia da punto vista della funzione che da quello materiale.

Anche questa definizione ha bisogno di essere chiarita con un esempio: un computer è sicuramente una cosa composta, una statua è accessoria al fondo in cui è posta poiché non è complementare al fondo ma serve solo per il suo abbellimento. Il fondo, infatti, rimarrà tale anche senza la statua, mentre il computer perderà la sua funzione se non avrà più la scheda video o il monitor. Avendo chiarito il concetto di cosa accessoria possiamo meglio comprendere che cos'è una pertinenza:

- *Pertinenze (art. 817 c.c.): sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.*

Come si è già accennato la pertinenza non è un elemento funzionale della cosa principale perché è dotata di autonomia sia funzionale che materiale.

Per creare il rapporto con la cosa principale saranno quindi necessari degli elementi che non riscontriamo nella cosa composta, e precisamente:

- *L'elemento oggettivo:* che consiste nel rapporto di servizio o ornamento rispetto alla cosa principale;
- *L'elemento soggettivo:* la volontà da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale di destinare la cosa al servizio od ornamento della cosa principale.

Una volta costituito il rapporto, la pertinenza segue la sorte della cosa principale; se ad esempio si vende la cosa principale s'intende venduta anche la pertinenza a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente (art. 818 c.c.). È possibile, però costituire rapporti giuridici diversi per la pertinenza; posso, quindi, concedere in uso il garage annesso alla mia casa o venderlo. Analizzando le singole figure di pertinenze possiamo ancora distinguere tra:

- *Pertinenze di immobile a immobile:* es. garage, pozzo;
- *Pertinenze di mobile ad immobile:* es. scaldabagno, attrezzi necessari alla coltivazione;
- *Pertinenze da mobile a mobile:* es. gli arredi di una nave, le scialuppe di salvataggio.

Il vincolo di pertinenza cessa quando viene meno l'elemento oggettivo o soggettivo, ad es. quando la cosa è stata venduta o è perita.

h) Le universalità.

- *Definizione: sono gli insiemi di cose mobili o di rapporti giuridici considerati in maniera unitaria.*

Il codice civile all'articolo 816 prevede solo le universalità di fatto, cioè quella pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona cui è stata data una destinazione unitaria. La dottrina, invece, ha individuato anche una nuova categoria di universalità non avente a oggetto beni mobili, ma dei rapporti giuridici che si è voluto considerare in maniera unitaria. Esempio di questa seconda universalità è l'eredità.